

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

### **Quesito n. 1**

**D. “Quali sono le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando?”**

R. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante apposito applicativo, accessibile tramite credenziali di identità digitale, collegandosi all'indirizzo <https://servizi.toscana.it/formulari/#/home> e accedendo al formulario denominato “Bando Residenzialità in montagna 2024”. L'applicativo web è aperto dal 12 giugno 2024 alle ore 13:00 e rimarrà aperto i 45 giorni successivi, la chiusura è programmata per il giorno 27 luglio alle ore 13:00.

### **Quesito n. 2**

**D. “Quali sono i termini temporali per la presentazione della domanda?”**

R. La domanda può essere inviata dal giorno 12 giugno 2024 dalle ore 13:00 fino al giorno 27 luglio 2024 alle ore 13:00.

### **Quesito n. 3**

**D. “La mia domanda è in lavorazione sull'applicativo web, ma non inviata. Posso inviarla anche quando il termine per la presentazione della domanda è scaduto?”**

R. No. Allo scadere del termine indicato non sarà possibile completare le procedure di validazione delle domande ancora in fase di compilazione.

### **Quesito n. 4**

**D. “Posso inviare la domanda se è priva dei requisiti obbligatori?”**

R. No. Non possono essere trasmesse le domande prive degli elementi contrassegnati come obbligatori. Sarà lo stesso applicativo web ad impedirne la trasmissione.

### **Quesito n. 5**

**D. “Sono ammesse sostituzioni o integrazioni della domanda? In che tempi?”**

R. È possibile modificare la propria domanda di contributo, ma si evidenzia che ciò comporta, a tutti gli effetti, la compilazione e la trasmissione di una nuova domanda di contributo che sostituisce e annulla integralmente la precedente. Tale operazione può essere effettuata solamente antecedentemente alla chiusura della procedura telematica.

### **Quesito n. 6**

**D. “Le spese ammissibili per l'acquisto dell'immobile a quali gruppi e categorie catastali sono riferibili?”**

R. Sono ammissibili le spese relative alla seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5 A/6, A/7 e A/11. L'immobile acquistato deve essere adibito a residenza e dimora abituale.

### **Quesito n. 7**

**D. “E' possibile l'acquisto di immobili non accatastati?”**

R. No. Non è possibile.

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

### **Quesito n. 8**

**D. “Possono essere ammissibili le spese relative all’acquisto di un immobile allo stato grezzo, ma accatastato?”**

R. Non sono ammissibili le spese relative ad immobili non catastalmente censiti ovvero immobili allo stato grezzo, non ancora ultimati, anche se accatastati.

### **Quesito n. 9**

**D. “Posso acquistare l’immobile da un parente?”**

R. Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di immobili (o quote degli stessi) tra soggetti con un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate, fra persone legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016.

### **Quesito n. 10**

**D. “Quali sono le spese che possono essere documentate per l’erogazione del contributo?”**

R. Sono ammissibili esclusivamente le spese per il solo acquisto dell’immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili ad uso abitativo nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 A/6, A/7 e A/11. Sono ammessi anche i costi per le relative pertinenze e le tasse previste per legge. Le spese saranno desunte dall’atto notarile di acquisto, nella parte in cui si determina il corrispettivo pagato al venditore che dovrà risultare integralmente versato e quietanzato, o dall’atto giudiziale di trasferimento dell’immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale).

### **Quesito n. 11**

**D. “L’immobile può essere intestato ad altre persone in aggiunta al beneficiario?”**

R. E’ ammesso un solo cointestatario oltre al beneficiario, purché detto cointestatario non risulti proprietario per un quota superiore al 50% dell’immobile.

### **Quesito n. 12**

**D. “Può presentare domanda chi non ha ancora raggiunto la maggiore età?”**

R. No. È necessario aver raggiunto la maggiore età alla presentazione della domanda di partecipazione.

### **Quesito n. 13**

**D. “Posso presentare domanda se già risiedo in un comune montano?”**

R. Non è possibile.

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

### Quesito n. 14

**D. “L’importo minimo che può essere concesso è 10.000 euro il massimo 30.000 euro, posso richiedere qualsiasi importo ritenga necessario nel mio caso specifico all’interno di questo range?”**

R. Sì. L’entità del contributo è stabilito autonomamente purché rientri nel range evidenziato tenendo presente che l’entità massima del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all’acquisto dell’immobile e delle relative pertinenze. A scopo esemplificativo e non esaustivo: è stato richiesto l’importo massimo di € 30.000, ma le spese ammissibili sono pari a € 40.000. L’importo erogabile sarà pari ad € 20.000 (ovvero il 50% delle spese).

### Quesito n. 15

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio, in quanto utilmente collocato in graduatoria, per un importo pari a € 30.000. Le spese ritenute ammissibili sono pari a € 80.000. Ho maturato il diritto a percepire per un contributo di € 40.000, ossia pari al 50% delle spese sostenute?”**

R. No. L’importo di € 30.000 richiesto e riconosciuto rappresenta in ogni caso l’importo massimo erogabile, indipendentemente dal fatto che la spesa effettiva sia più del doppio di detto importo.

### Quesito n. 16

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio, in quanto utilmente collocato in graduatoria, per un importo pari a € 10.000 . Le spese ritenute ammissibili sono pari a € 80.000. Ho maturato il diritto a percepire il contributo massimo di € 30.000?”**

R. No. In questo caso verrà erogato l’importo richiesto.

### Quesito n. 17

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio, in quanto utilmente collocato in graduatoria, per un importo pari a € 30.000 . Le spese ritenute ammissibili sono pari a € 40.000. Ho maturato il diritto a percepire il contributo richiesto di € 30.000?”**

R. No. Pur avendo richiesto un importo pari alla soglia massima, il contributo erogabile non può essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute. In questo caso sarà conseguentemente erogato un contributo pari a € 20.000 .

### Quesito n. 18

**D. “Come sono rendicontate le spese relative all’acquisto dell’immobile?”**

R. Tale rendicontazione avverrà nella Fase 2 del bando. È obbligatorio produrre atto di compravendita dell’immobile completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall’ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE (oppure atto giudiziale di trasferimento dell’immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l’importo di aggiudicazione al netto delle tasse unicamente nel caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale) e il conteggio delle imposte redatto dal notaio rogante (o nel caso dell’asta dalla cancelleria del tribunale ove applicabile). Non saranno ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate.

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

### **Quesito n. 19**

#### **D. “Quali sono le spese che non sono documentabili ai fini dell’erogazione del contributo?”**

R. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili: onorari notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, spese connesse all’allacciamento di utenze, coperture assicurative, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell’immobile.

### **Quesito n. 20**

#### **D. “Attraverso quale mezzo devo documentare le spese relative all’acquisto dell’immobile?”**

R. Tale operazione avviene nella Fase 2 prevista dal bando e comporta l’obbligatoria registrazione sull’apposito applicativo telematico attraverso il quale saranno comunicati ad Artea gli elementi informativi e documentali necessari, allegando obbligatoriamente copia del rogito o del decreto di trasferimento (nel caso di acquisto di immobili aggiudicati in asta giudiziale).

### **Quesito n. 21**

#### **D. “Qual’è il punteggio massimo attribuibile in graduatoria? In base a quali parametri sono assegnati i punteggi?”**

R. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. L’attribuzione del punteggio alla singola domanda è effettuata in relazione ai seguenti parametri e criteri: numero dei figli minori conviventi del richiedente il beneficio alla data della presentazione della domanda (peso 40%) e comune montano in cui si è acquistato a partire dalla data di pubblicazione del bando o si dichiara di voler acquistare l’immobile (peso 60%).

### **Quesito n. 22**

#### **D. “Come sono specificati i parametri dei criteri di attribuzione del punteggio?”**

R. Peso 40% in ragione del numero dei figli minori conviventi del richiedente il beneficio alla data della richiesta dello stesso, assegnando punteggio zero in assenza di figli minori conviventi, 10 in caso di 1 figlio, 24 in caso di 2 figli e il massimo, pari a 40 punti in presenza di tre o più figli.  
Peso 60% Si utilizza la graduatoria regionale del disagio di cui alla delibera regionale 12 Dicembre 2022 n.1429, effettuando una parametrizzazione su base 60 (vedasi allegati 1 e 3 del bando).

### **Quesito n. 23**

#### **D. “Cosa accade in caso di ex quo?”**

R. Sarà data priorità al richiedente anagraficamente più giovane e secondariamente, all’eventuale permanere della situazione di ex equo dopo l’applicazione di detto criterio anagrafico, sarà tenuto conto dell’ordine di precedenza nella presentazione delle domande, come risultante dal progressivo attribuito automaticamente dall’applicativo all’atto dell’invio delle stesse (nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto sarà presa in considerazione l’ultima presentata) .

### **Quesito n. 24**

#### **D. “Sono risultato utilmente collocato in graduatoria, posso modificare alcune informazioni?”**

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

R. Non è possibile modificare le informazioni contenute nella domanda di partecipazione. Viene fatta eccezione nel caso in cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria acquisti un immobile in un comune diverso da quello specificato nella domanda. Tale condizione è applicabile nel solo caso in cui il comune (ricompreso nella Allegato 1 del bando) nel quale sia stato effettivamente acquistato l'immobile abbia un punteggio di disagio pari o superiore a quello del comune indicato nella domanda.

Per la tabella di disagio si faccia riferimento alla “Graduatoria Regionale del disagio” di cui alla delibera regionale 12 Dicembre 2022 n.1429.

### **Quesito n. 25**

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio in quanto utilmente collocato in graduatoria, quali sono i termini temporali entro i quali stipulare l’atto di compravendita?”**

R. È condizione necessaria, per la liquidazione del contributo, che l’atto notarile di compravendita (o l’emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto di immobili in asta giudiziale) abbia data compresa fra quella di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva il bando (12 giugno 2024) e i 12 mesi successivi. Pertanto è condizione necessaria che la data dell’atto di acquisto dell’immobile sia compresa tra il 12 giugno 2024 e il 12 giugno 2025

### **Quesito n. 26**

**D. “Quali sono gli obblighi legati alla residenza dopo aver acquistato l’immobile?”**

R. Il beneficiario ha l’obbligo di stabilire nell’immobile acquistato la propria residenza anagrafica entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto (o dall’emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto in asta giudiziale) e di mantenerla per un periodo minimo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di liquidazione del contributo. Inoltre ha l’obbligo di mantenere l’immobile ad uso residenziale e di non utilizzare il medesimo e/o le relative pertinenze (laddove presenti) per qualsivoglia attività atta a procurargli un vantaggio economico.

### **Quesito n. 27**

**D. “Sono tra gli aventi al diritto al beneficio in quanto utilmente collocato in graduatoria, ho acquistato l’immobile nel comune indicato in domanda. Posso fare domanda di liquidazione del contributo anche se non ho ancora acquisito la residenza nel nuovo indirizzo?”**

R. Sì. Può essere inviata la domanda di liquidazione del contributo. Rimane fermo l’obbligo di stabilire la propria residenza anagrafica nell’immobile acquistato entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto (o dall’emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto in asta giudiziale).

### **Quesito n. 28**

**D. “Sono tra gli aventi al diritto al beneficio in quanto utilmente collocato in graduatoria, ho acquistato l’immobile in un comune diverso da quello indicato in domanda. Posso fare domanda di liquidazione del contributo anche se non ho ancora acquisito la residenza nel nuovo indirizzo?”**

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

R. Tale condizione è applicabile nel solo caso in cui il comune (ricompreso nella Allegato 1 del bando) nel quale sia stato effettivamente acquistato l'immobile abbia un punteggio di disagio pari o superiore a quello del comune indicato nella domanda.

Per la tabella di disagio si faccia riferimento alla “Graduatoria Regionale del disagio” di cui alla delibera regionale 12 Dicembre 2022 n.1429. Nel caso tale condizione non sia rispettata si provvederà alla revoca integrale del contributo.

### **Quesito n. 29**

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio in quanto utilmente collocato in graduatoria, ma non ho stipulato l’atto di compravendita nei tempi previsti dal bando, cosa accade?”**

R. In caso di mancato rispetto delle tempistiche di stipula si provvederà alla revoca integrale del contributo.

### **Quesito n. 30**

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio in quanto utilmente collocato in graduatoria, ma non ho stipulato l’atto di compravendita nei tempi previsti dal bando, cosa devo fare?”**

R. In caso di mancato rispetto delle tempistiche è tenuto a presentare tempestivamente, formale dichiarazione di rinuncia al contributo finanziario medesimo. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.

### **Quesito n. 31**

**D. “Sono tra gli aventi diritto al beneficio in quanto utilmente collocato in graduatoria, ma non ho trasferito la residenza nei tempi previsti dal bando, cosa accade?”**

R. È tenuto a presentare tempestivamente formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.

### **Quesito n. 32**

**D. “La mia comunicazione di rinuncia è stata formalizzata dopo avere ricevuto l’erogazione del contributo, cosa accade?”**

Qualora la rinuncia venga formalizzata successivamente all'erogazione del contributo, a seguito della revoca sarà attivata la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

### **Quesito n. 33**

**D. “Sono effettuati controlli sulle domande presentate?”**

R. Nei 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria si provvede all'effettuazione dei controlli a campione sui requisiti soggettivi dichiarati dai richiedenti utilmente collocati per il beneficio, ai sensi della direttiva regionale per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 Dicembre 2000, n.445.

### **Quesito n. 34**

**D. “Sono effettuati ulteriori controlli oltre a quelli di cui al precedente quesito 33?”**

## FAQ “BANDO RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA 2024”

Si, ARTEA provvede ad effettuare, i controlli necessari per la liquidazione e quelli successivi (ad esempio mantenimento residenza nei dieci anni oppure divieto di affittare o alienare...)

### **Quesito n. 35**

**D. “La mia domanda di richiesta contributo è stata oggetto di controllo e sono emerse incongruenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente riscontrato, cosa accade?”**

R. Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato e più in generale con le informazioni fornite, il Responsabile del Settore competente in quanto responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per dare chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti conseguenti.

### **Quesito n. 36**

**D. “Per quanto tempo possono essere effettuati i controlli?”**

R. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda fino a 10 anni successivi dalla data di liquidazione dei contributi.

### **Quesito n. 37**

**D. “In quali circostanze il contributo, sia esso riconosciuto o erogato, è oggetto di revoca?”**

R. Il contributo, sia esso riconosciuto o erogato, è oggetto di revoca nei seguenti casi:

- qualora siano state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati e informazioni non rispondenti a verità ovvero in presenza di qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente il contributo e non sanabile;
- qualora sia accertato che il beneficiario abbia alienato o affittato l’immobile e/o le eventuali relative pertinenze oggetto di contributo prima dei 10 anni a far data da quella di liquidazione del contributo;
- qualora il beneficiario non trasmetta la documentazione ai fini del pagamento o la trasmetta tardivamente;
- qualora il beneficiario non si renda disponibile ad eventuali controlli e/o non adempia all’eventuale richiesta di integrazioni documentali;
- qualora venga accertato che l’atto di compravendita sia stato stipulato fra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016;
- quando, nel caso di cointestazione dell’immobile, il beneficiario del contributo risulti beneficiario di una quota inferiore al 50%;
- nel caso sia presente più di un cointestatario;
- qualora si acquisti un alloggio in un comune diverso da quello indicato in sede di domanda di partecipazione, fatta unica eccezione quella riportata al quesito n. 25.